



Comune di  
MILANO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1076 DEL 21/06/2018**

AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE

Numero proposta: 1949

**OGGETTO: Adozione di variante relativa al piano di lottizzazione approvato il 1° dicembre 2004 in attuazione del PRG in allora vigente, riguardante le aree comprese tra via Angelo Rizzoli e via Cazzaniga. Il provvedimento non comporta spesa**

L'Anno duemiladiciotto, il giorno ventuno, del mese di giugno, alle ore 9.30, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	NO
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	NO
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI
GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	SI

LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio

E' altresì presente: - - Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell'Assessore MARAN Pierfrancesco in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;



**DIREZIONE URBANISTICA  
AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE  
UNITA' AMMINISTRATIVA**

**Proposta n. 1949/2018 del 22/05/2018**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**- OGGETTO -**

**ADOZIONE DI VARIANTE RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE APPROVATO IL 1°  
DICEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE DEL PRG IN ALLORA VIGENTE, RIGUARDANTE LE AREE  
COMPRESSE TRA VIA ANGELO RIZZOLI E VIA CAZZANIGA**

---

---

Il Provvedimento non comporta spesa

---

---

**IL DIRETTORE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE TEMATICA  
E VALORIZZAZIONE AREE  
Arch. Giancarlo Tancredi**

**Visto  
IL DIRETTORE URBANISTICA  
Arch. Franco Zinna**

**Visto  
L'ASSESSORE  
URBANISTICA, VERDE E AGRICOLTURA  
Dott. Pierfrancesco Maran**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- in data **1° dicembre 2004** con deliberazione n. 62/04 del Consiglio Comunale veniva approvato il <Piano di Lottizzazione riguardante le aree poste tra Via Angelo Rizzoli e Via Cazzaniga ricadenti nella Fascia Fluviale "C" del PAI "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po", in attuazione del PRG vigente>;
- in data **16 febbraio 2005** è stata sottoscritta tra il Comune di Milano e la **Società Iniziativa Immobiliare 2 s.r.l.** la Convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione con atto a rogito dott. Sergio Todisco, Notaio in Milano (rep. n. 163.859/35.965), registrato a Milano - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5a - in data 24 febbraio 2005 alla Serie PUBBLICI, con validità decennale;
- il Piano di Lottizzazione, di estensione territoriale pari a **mq. 77.671**, prevalentemente disciplinato dall'**art. 32 - I - Zone industriali e artigianali** - delle NTA del Piano Regolatore Generale (**PRG**) previgente, laddove erano ammesse fra le destinazioni d'uso produttive le attività editoriali e le sedi di giornali, prevedeva all'interno dell'area che ospitava gli edifici del vecchio stabilimento **Rizzoli Editore**, l'insediamento - mediante interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia - di funzioni produttive per una s.l.p. pari a mq. 63.700 (minimo 70% della s.l.p. complessiva) e funzioni compatibili per una s.l.p. pari a mq. 27.300 (massimo 30% s.l.p. complessiva), per complessivi **mq. 91.000**;
- in particolare, all'interno della s.l.p. destinata a funzioni compatibili, una quota pari a mq. 1.900 avrebbe potuto essere destinata a funzioni commerciali, con una superficie di vendita massima di mq. 1.425, tale pertanto da configurarsi come una media struttura di vendita;
- inoltre il Piano prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione, quali il rifacimento della viabilità di via Rizzoli e di via Cazzaniga, oltre a nuova viabilità e parcheggi pubblici in superficie (P1, P2, P3), nonché un **parco pubblico**;
- tra gli obiettivi individuati nella **Relazione Illustrativa** (cap. 3.2) del Piano di Lottizzazione si poteva leggere:

*<il complesso si è venuto ... a trovare a dover convivere, anche, con gli aspetti meno "urbani" di un'attività industriale editoriale quali: il traffico dei mezzi pesanti, che alimentano con bobine di carta le rotative, e quello dei mezzi di distribuzione del prodotto finito. Questo fattore con quello di poter disporre di maggiori spazi da destinarsi al settore "libri" ed a quello della "pubblicità", attualmente dislocati in via Mecenate, hanno indotto il Gruppo R.C.S. ad avviare un articolato processo di ristrutturazione e di razionalizzazione produttiva.....  
.... nuovi moderni stabilimenti di stampa ospiteranno, entro i prossimi anni, anche le rotative di via Rizzoli.*

*Il progetto di R.C.S. .... è quello di ristrutturare gli spazi, che il trasferimento delle rotative renderà disponibili in via Rizzoli, per trasferirvi i settori e le attività attualmente dislocate in altri siti cittadini, concentrando così la propria operatività su due poli, quello di via Rizzoli e quello di via Solferino e dismettendo quello di via Mecenate, con evidenti ricadute in termini di razionalizzazione della propria struttura organizzativa e di efficienza.*

*Nel complesso così ristrutturato di via Rizzoli, oltre alle attività proprie dell'editoria tradizionale e ad alcune nuove funzioni compatibili con la destinazione urbanistica dell'area, troveranno spazio e sviluppo anche le attività legate al nuovo modo di "fare comunicazione" attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.....*

*Nel contempo, il tipo di strumento urbanistico individuato per lo sviluppo del progetto di ristrutturazione e le ricadute in termini di benefici per la collettività che lo stesso induce, (verde pubblico, parcheggi, viabilità ciclo-pedonale, nuovi accessi al Parco Lambro), sono testimonianza della volontà di integrare sempre più, e meglio, la propria peculiare attività con il tessuto urbano, mediando le proprie esigenze produttive con le istanze e aspettative della collettività>;*

#### **RILEVATO CHE:**

- sotto il profilo urbanistico, il P.L. approvato risulta conforme al P.R.G. previgente che collocava l'area in zona omogenea B1 assoggettandola al rispetto dell'articolo 19 delle N.T.A. e normandola nel seguente modo:
  - la maggiore porzione dell'area, pari a circa 67.388 mq, destinata a Industria ed Artigianato, era regolata dall'articolo 32 delle N.T.A.;
  - la porzione dell'area più vicina al fiume Lambro, pari a circa mq. 10.284 era destinata a "aree e spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport a livello comunale" (VC) ai sensi dell'articolo 38 delle N.T.A.;
- segnatamente, l'art. 32 delle NTA del PRG previgente - di fatto imponendo una rigida articolazione del mix funzionale - definiva le zone industriali ed artigianali come "**destinate ad impianti riservati ad attività produttive**" (punto 1) e indicava le seguenti **destinazioni d'uso ammesse**, coi relativi rapporti percentuali (punto 2):
  - a.** industria, artigianato, attività editoriali, sedi di giornali, ecc. **min. 70%** - lettera a)
  - b.** funzioni compatibili: uffici amministrativi, tecnici, attività di ricerca e di laboratorio, espositive e di vendita, ecc. **max. 30%** - lettera b)
  - c.** uffici tecnici, attività di ricerca e di laboratorio (da conteggiarsi nella quota di cui alla lettera a), purché compresi ed integrati nell'unità produttiva, **max. 20%** - lettera c);
- la dotazione di *standard* era soddisfatta attraverso la cessione di complessivi mq. 25.516 per la realizzazione di parcheggi pubblici in superficie e del parco, oltre al reperimento di aree per urbanizzazione primaria per mq. 2.602;
- in tale contesto, da un canto in linea con gli obiettivi individuati in sede di approvazione del Piano e sopra richiamati, risulta essere stata nel frattempo insediata l'attività facente capo alla RCS - Rizzoli Corriere della Sera S.p.A., mentre per l'altra parte dell'ambito da diversi anni i lavori sono fermi principalmente a causa delle regole di attuazione del Piano stesso e delle funzioni all'epoca previste, al punto che le previsioni di allora - che appaiono non più aderenti alla realtà del mercato - non si sono concretizzate;
- d'altro canto, essendo state soddisfatte le nuove esigenze produttive ed organizzative del Gruppo RCS, quest'ultimo non ha più interesse diretto ed immediato all'attuazione delle ulteriori previsioni del PL, con la conseguenza che gli originari obiettivi del Piano devono essere parzialmente rivisti;

#### **DATO ATTO CHE:**

- dopo la stipula della Convenzione e nel corso dell'attuazione del Piano, il quadro normativo di riferimento ha subito una profonda rivisitazione dal momento che sono entrati in vigore:
  - a. la **Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12** (*Legge per il governo del territorio*), che da un lato ha definito un nuovo assetto delle competenze in materia di piani urbanistici attuativi e loro varianti, laddove la Giunta Comunale adotta quelli "*conformi alle previsioni degli atti di PGT*" (art. 14.1), e dall'altro ha introdotto il principio della cosiddetta "*indifferenza funzionale*";
  - b. il Piano di Governo del Territorio (**PGT**) di Milano - divenuto efficace il **21 novembre 2012** - in attuazione della stessa Legge Regionale, in base al quale il Piano di Lottizzazione di che trattasi ricade nell'ambito di applicazione della Norma Transitoria di cui all'articolo 31, commi 1 e 5,

delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, con la conseguenza che mentre da un canto il PL continua ad essere disciplinato dalle disposizioni previgenti, d'altro canto oggi risulta ampliata la gamma delle varianti apportabili allo stesso;

- c. l'art. 30, comma 3 bis della **L. 98/2013** che ha prorogato di tre anni il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 1150 del 17 agosto 1942, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, mantenendo così in vita il Piano di Lottizzazione di cui trattasi sino al 16 Febbraio 2018;
- in particolare, in materia di "Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso di immobili e delle variazioni essenziali" l'**art 51 - Disciplina urbanistica - della L.R. 12/2005** al primo comma stabilisce che *"Costituisce destinazione d'uso di un'area (o di un edificio) la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione ... E' principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale (o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia). Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT"*;
  - specificatamente, l'**art. 31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT** - Disciplina degli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati - stabilisce (comma 1) che *"Ai piani attuativi ... già approvati alla data di adozione del PGT ... continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche generali vigenti al momento della loro approvazione sino al loro completamento"* mentre prevede (comma 5) che *"Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 ... è possibile effettuare varianti a condizione che non incidano sul dimensionamento e non diminuiscano le dotazioni di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale"*;
  - le citate disposizioni regionali e comunali sopravvenute devono considerarsi prevalenti rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 1980 e conseguentemente applicabili alla specifica normativa del Piano di Lottizzazione, da ciò discendendo in particolare - ferma la destinazione principale produttiva - la possibilità della coesistenza senza limitazioni percentuali di tutte le destinazioni d'uso già a suo tempo ammesse dagli strumenti di pianificazione;

#### **PRECISATO CHE:**

- mentre la Lottizzante non ha potuto completare le urbanizzazioni in quanto ad oggi RCS non ha dato corso alle opere di bonifica sulla cosiddetta area F, destinata a verde, in relazione al realizzando **parco pubblico** sono intervenute le deliberazioni di Giunta Comunale sotto riportate, che hanno adottato un quadro di riferimento progettuale - che comprende anche le aree del PL - di carattere prevalentemente paesaggistico ed ecologico, condizionando così l'attuazione del piano per quanto attiene gli elementi costitutivi il progetto del parco:
  1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 1244 dell'**8/06/2012** l'Amministrazione ha approvato ai soli fini dell'attivazione della procedura amministrativa per la partecipazione al Bando della fondazione Cariplo "Realizzare la connessione ecologica", il progetto <Gli spazi aperti e di ambiti agro naturalistici, il fiume Lambro, l'area Metropolitana milanese esempio di attivazione di rete ecologica> oltre all'accordo di partenariato tra Ersaf, Comune di Milano, Politecnico di Milano e Legambiente Lombardia;
  2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 1296 del **17/07/2015** l'Amministrazione ha preso atto della sottoscrizione di partnership con ERSAF, Politecnico di Milano, Legambiente ed il PLIS del Lambro, finalizzata alla candidatura a bando della Fondazione Cariplo del Progetto "La Rete Ecologica Lambro metropolitano: progetto in azione: strategie pilota di attuazione integrata"; a tale riguardo, il costo complessivo del progetto ammonta a € 643.672,00 e la quota di

cofinanziamento a carico del Comune di Milano, pari a € 16.016,00 verrà corrisposta tramite costi di personale strutturato per € 15.000,00 e per € 1.016,00 nell'ambito di costi aggiuntivi di progetti, coperti questi ultimi dal contributo richiesto da Fondazione Cariplo di € 499.672,00. Gli interventi previsti saranno realizzati da ERSAF, che assumerà il ruolo di soggetto capofila della partnership, recettore del contributo complessivo previsto e soggetto a rendicontazione del medesimo a Fondazione Cariplo;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in data **21/06/2016** (PG 328814/2106) è pervenuta al Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, da parte della società **INIZIATIVA IMMOBILIARE DUE SRL**, oggi con sede in Milano, Via Messina, 38 - Codice Fiscale n.11020010150 P. IVA n. 13129460153 - istanza di modifica al Piano di Lottizzazione ed alla Convenzione sottoscritta tra Comune di Milano e la stessa Inim2 s.r.l.; tale istanza è stata poi integrata in data 23/03/2017 (PG140850/2017), in data 22/12/2017 (PG 581819/2017), in data 17/01/2018 (PG 25420/2018) e da ultimo in data 16/05/2018 (PG 215214/2018);
- tale istanza - che contempla alcune modifiche eccedenti le variazioni consentite in base all'art. 3 delle NTA dell'originario Piano di Lottizzazione senza ricorso a preventiva variante - riguarda la porzione di area posta a sud dell'ambito, fra via Cazzaniga e via Rizzoli, suddivisa in tre lotti funzionali privati, che non ha avuto ancora attuazione (nello specifico individuata come **Lotto 2**, mentre la porzione già attuata è individuata come **Lotto 1**);
- nello specifico dell'istanza:
  - a. l'area interessata dalla proposta di variante corrisponde ad una superficie complessiva di circa **45.607** metri quadrati e comprende anche il parco urbano, anch'esso non ancora realizzato;
  - b. sull'area predetta insistono gli edifici del vecchio stabilimento Rizzoli Editore, che versano in condizioni di degrado e per cui è stata richiesta la possibilità di effettuarne la demolizione e la ricostruzione modificandone l'attuale conformazione;
  - c. la suddetta istanza di variante richiede la previsione di una rimodulazione delle destinazioni urbanistiche previste dal PL con l'inserimento di una maggior quota di terziario/direzionale e commerciale in riferimento alla s.l.p. ancora da realizzare pari a **mq. 44.615**;
  - d. l'accoglimento dell'istanza di variante comporterebbe inoltre una variazione delle modalità di intervento degli edifici su via Cazzaniga/Rizzoli, per i quali si prevede la demolizione e ricostruzione, individuando tuttavia una altezza massima degli edifici in misura non superiore a quella relativa alla torre RCS, già realizzata all'interno del medesimo PL;
- la proposta di variante deriva inoltre dall'esigenza di rivedere le tipologie previste dal Piano originario in quanto le regole vigenti, pur permettendo la demolizione di alcuni degli edifici esistenti, ne imporrebbero la ricostruzione nel rispetto delle attuali sagome di massimo ingombro: previsione che, ad oggi, consente di realizzare ambienti con scarso confort e vivibilità e con ingenti costi di realizzazione e diseconomie (tra cui quelle in materia di prestazioni energetiche);
- la variante consentirebbe una configurazione delle **aree pubbliche a parco** ed a piazze coerente con le intervenute previsioni di assetto paesaggistico di naturalizzazione della fascia verde lungo il fiume Lambro, secondo il quadro di riferimento del "*Progetto Rete Ecologica Lambro metropolitano: progetto in azione: strategie pilota di attuazione integrata*" in coerenza a quanto stabilito dalle deliberazioni sopracitate;

#### **RITENUTO CHE:**

- le condizioni in cui versa attualmente l'area non ancora attuata costituiscono elemento di oggettivo rischio per la salute e la sicurezza pubblica;

- sia pertanto prioritario interesse dell'Amministrazione rimuovere gli elementi e le circostanze che possano procrastinare l'attuale situazione di stallo, stallo che rischia di portare ad un ulteriore aggravamento del degrado dell'area;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- in data **5 maggio 2017** è stato pubblicato, da parte della Direzione Urbanistica - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree l'Avvio del procedimento relativo alla proposta di variante relativa al "Piano di Lottizzazione in attuazione del PRG vigente, riguardante le aree comprese tra Via Angelo Rizzoli e Via Cazzaniga, la cui Convenzione è stata sottoscritta in data 16.02.2005" a esito del quale non sono pervenuti contributi;
- a tal fine è stata avviata un'istruttoria finalizzata:
  - o alla sottoscrizione di un Atto Modificativo ed Integrativo della Convenzione originaria
  - o allo studio della modifica degli aspetti normativi relativi alle disposizioni sul tema della demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti
  - o alla definizione di una diversa ripartizione delle funzioni ammesse dal Piano di Lottizzazione, sulla base dell'istanza presentata ed in coerenza con gli elementi essenziali del Piano;
- la proposta di variante al Piano di Lottizzazione è stata redatta in conformità alle indicazioni di cui alla legislazione urbanistica nazionale e regionale in materia;

#### **VISTO CHE:**

- ad oggi sono state realizzate opere private per una s.l.p. quantificata in mq. 46.385 ed insistenti interamente sul Lotto 1, completamente attuato;
- oltre agli interventi di natura privata, all'interno dell'area oggetto del PL sono state realizzate, a scomputo degli oneri dovuti, le seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
  - rifacimento viabilità via Rizzoli via Cazzaniga oltre a nuova viabilità, posa di sottoservizi e realizzazione del parcheggio P1 per un importo pari a **Euro 1.248.669,00**
  - parcheggi pubblici in superficie (P2; P3) per un importo pari a **Euro 736.428,00**
  - oltre alle opere summenzionate sono inoltre state realizzate da parte dell'Operatore - a proprie spese e quindi non a scomputo oneri - opere aggiuntive quali: opere idrauliche e di rinaturalizzazione/mitigazione del Fiume Lambro, per un importo pari a **Euro 499.550,00**;
- rispetto alle originarie previsioni, residua oggi una s.l.p. pari a **mq 44.615** totalmente ascrivibile al Lotto 2 così suddivisa secondo la normativa del PL:
  - mq. 17.315 di produttivo
  - mq. 27.300 di funzioni compatibili, di cui mq 1.900 di commerciale;

#### **POSTO CHE:**

- ad esito dell'istruttoria è stata definita la proposta finale di variante pervenuta in data 22/12/2017 (con ultimo aggiornamento in data 16/05/2018) che prevede l'attuazione del **Lotto 2** nel rispetto delle seguenti quantità e mix funzionale:
  - i. Minimo mq 7.000 di s.l.p. produttivo;
  - ii. Massimo mq 3.000 di s.l.p. commerciale con articolazione ammessa sino alla Media Struttura di Vendita (che non si configuri come "parco" o "centro commerciale");
  - iii. mq 34.615 di s.l.p. terziario e compatibili;

- per quanto concerne il reperimento di parcheggi pertinenziali, l'Operatore dovrà applicare le medesime previsioni del Piano di Lottizzazione e pertanto, con riferimento alle attività commerciali, dovrà individuare una quantità di parcheggi pertinenziali pari al 200 % della superficie di vendita ai sensi dell'art. 58 delle N.T.A del previgente P.R.G.. Resta inoltre ferma la previsione di reperire la quota di parcheggi pertinenziali richiesto dalla Legge 122/89 pari a 1 mq per ogni 10 mc di superficie di nuova edificazione;
- le destinazioni funzionali previste dalla Variante al Piano di Lottizzazione potranno trovare diversa dislocazione all'interno dell'area d'intervento Lotto 2, ferme restando le relative quantità complessive e nel rispetto degli elementi prescrittivi di cui all'art. 10 delle NTA;
- come detto, le opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano di Lottizzazione sono state integralmente eseguite ed è tutt'ora in corso il collaudo del solo parcheggio P1 ai fini della successiva consegna definitiva al Comune di Milano ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Convenzione e pertanto, per il completamento del Lotto 2 non è necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione primaria;
- per il soddisfacimento del quantitativo di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale richiesto con la variante di cui trattasi, sulla base della rimodulazione delle funzioni previste, l'Operatore dovrà reperire una superficie minima di **mq 32.479**, di cui:
  - o mq 3.268 generati dalle funzioni produttive e compatibili (Lotto 1)
  - o mq 29.211 generate da funzioni direzionali, produttive e compatibili (Lotto 2);
- tale quota viene così garantita dal Soggetto attuatore:
  - o cessione di aree per una superficie effettiva di **mq 25.516**
  - o impegno alla costituzione di servitù di uso pubblico pari a **mq 2.500**
  - o per la quota residua di mq 4.463 si farà ricorso all'istituto della monetizzazione di aree corrispondenti a **€ 1.063.532,90** calcolato in base al valore di monetizzazione di **€ 238,3 €/mq** (Deliberazione del Consiglio Comunale n.9/97 così come aggiornato dalla deliberazione di Giunta Comunale n.816/2003 e successivi aggiornamenti);
- il Soggetto attuatore ad oggi deve ancora realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, interventi di sistemazione dell'area destinata a parco pubblico, già ceduta al Comune con la stipula della Convenzione del PL, oltre ad opere di ripristino dei soli corselli dei parcheggi pubblici denominati "P2 e P3" come meglio specificato nella Relazione tecnico istruttoria allegata;
- il Soggetto attuatore si impegna inoltre a realizzare a propria cura e spese e con relativo obbligo manutentivo, sia ordinario che straordinario, senza possibilità di scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti, una piazza di circa mq 2.500, che successivamente al collaudo, sarà assoggettata a servitù gratuita e perpetua a favore del Comune di Milano;
- la proposta di variante è stata presentata, nelle sue parti essenziali, al **Municipio 3** in assemblea pubblica in data 18.12.2017 successivamente al parere favorevole espresso dal Consiglio di Municipio con deliberazione n. 52 del 09/11/2017; in tale atto sono state evidenziate le priorità del quartiere alle quali si chiede di destinare gli importi generati dalla monetizzazione ed in particolare:
  - a. realizzazione di opere atte a schermare e proteggere i piani terra degli edifici di residenza pubblica gestiti da MM che affacciano direttamente sullo spazio pubblico di ingresso del parco Lambro, siti in via Cazzaniga/Civitavecchia (in sinergia con in progetto Re-Lambro)*
  - b. ristrutturazione della struttura comunale sita in via Rizzoli 13°*
  - c. installazione di barriere antirumore a protezione dal rumore dei treni della linea M2 della metropolitana degli stabili di via Palmanova;*

**DATO ATTO CHE**, come meglio indicato e specificato nella **Relazione tecnico istruttoria** predisposta dall'Unità Amministrativa dell'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (allegato n. 1):

- la Variante proposta risulta conforme alla strumentazione urbanistica generale del Comune di Milano, come risulta oggi modificata in virtù delle disposizioni regionali e comunali sopravvenute, dal momento che - ferma la destinazione principale produttiva - viene introdotta la possibilità di far coesistere tutte le destinazioni d'uso già ammesse dagli strumenti di pianificazione, nulla rilevando le limitazioni percentuali a suo tempo previste dalle NTA del PRG;
- la modificazione proposta, peraltro, non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 14, comma 12 della L.R. 12/05 ("Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo [...]") in quanto la variazione - seppure di impatto molto limitato - interessa aspetti relativi alle modalità attuative degli interventi edilizi ed al mix funzionale originariamente previsto;
- i contenuti della Variante al Piano di Lottizzazione di cui trattasi soddisfano, in ogni caso gli obiettivi del P.G.T. vigente e non contrastano con lo stesso;
- la Variante oggetto del presente provvedimento rientra quindi tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.R. 12/05 e s.m.i.;

#### **PRESO ALTRESÌ ATTO:**

- del **parere favorevole** di competenza dell'Area Attività Produttive e Commercio - Unità Pianificazione sviluppo e somministrazione rilasciato in data **19 dicembre 2017** PG 495771/2017, recante alcune precisazioni recepite negli atti della presente Variante;
- della **determinazione dirigenziale** Area PTVA n. 12/2018 del **14/02/2018** - PG 75592/2018 - con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di validità della Convenzione, ai sensi dell'art. 93, comma 1-ter, lettera a) della Legge Regionale n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 26 della Legge Regionale n. 15 del 2017, al fine di mantenere così in vita il Piano di Lottizzazione di cui trattasi sino al 16 Febbraio 2021;
- della sottoscrizione conseguentemente intervenuta in data **15 febbraio 2018**, con atto a rogito dott. Giulio Grilli Notaio in Milano (rep. n. 14463/10736) - registrato in data 20/02/2018 al n. 7857 Serie 1T Ag. Entrate Milano 2 - tra il Comune di Milano e la Società INIZIATIVA IMMOBILIARE DUE SRL di **atto di proroga** della Convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione finalizzato a prolungarne il termine al 16 Febbraio 2021;
- del **cronoprogramma** prodotto da ultimo in data **16/05/2018** a corredo della proposta di Variante (allegato **D**), aggiornato rispetto all'intervenuta proroga dei termini di scadenza del Piano;

**AVUTO RIGUARDO** all'intervenuta pubblicazione, a termini di legge, dell'avviso di avvio del procedimento relativo alla variante di cui trattasi (dal 5 al 19 maggio 2017) a seguito del quale non sono pervenuti contributi;

**RINVIATO**, per quant'altro non dettagliatamente qui specificato, alla **Relazione tecnico istruttoria** allegata alla presente deliberazione sotto il **numero 1**);

#### **VISTI:**

- lo **<Schema di Atto modificativo ed integrativo della Convenzione stipulata in data 16 febbraio 2005 tra il Comune di Milano e la società "Iniziativa Immobiliare Due S.r.l." relativa al piano di lottizzazione riguardante le aree poste tra Via Angelo Rizzoli e Via**

**Cazzaniga**> che - siglato per assenso da controparte - è stato da ultimo prodotto in data 19/06/2018, come di seguito allegato sotto la lettera **F**) alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante, nonché la documentazione a corredo dello stesso;

- l'articolo 28 della Legge 1150/42;
- l'articolo 30, comma 3 bis della Legge 98/2013;
- gli articoli 14 (c. 1 e 12) e 51 (c.1) della L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i.;
- l'articolo 31, commi 1 e 5 delle NdA del Piano delle Regole del P.G.T. divenuto efficace dal 21.11.2012;
- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 380/2001 in vigore dal 30.6.2003;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dal Direttore dell'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 allegati quali parti integranti al presente provvedimento;
- il parere di legittimità formulato dal Segretario Generale che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

## **DELIBERA**

**1) di adottare** - per le motivazioni sopra espresse e meglio descritte nella **Relazione tecnico istruttoria** allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**allegato n.1**) ai sensi dell'art. 31 comma 5 del PGT e per gli effetti Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni, la **Variante al Piano di Lottizzazione riguardante le aree poste tra Via Angelo Rizzoli e Via Cazzaniga** - già approvato in data 1° dicembre 2004; la variante risulta costituita dagli elaborati sotto specificati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- **Relazione Tecnica (allegato A)**
- **Norme Tecniche di Attuazione (allegato B)**
- **Relazione Economica (allegato C)**
- **Cronoprogramma (allegato D)**
- **Elaborati di Progetto (allegato E):**

- Tav. 16a/VAR - Planimetria generale, azzonamento, dati urbanistici complessivi: confronto
- Tav. 11a/VAR - Planivolumetrico: Localizzazione indicativa volumi insediabili
- Tav. 11b/VAR - Planivolumetrico: Elementi prescrittivi e indicativi
- Tav. 11c/VAR - Planivolumetrico: Schema accessi carrabili

**2) di approvare lo Schema di "Atto modificativo ed integrativo della Convenzione stipulata in data 16 febbraio 2005 tra il Comune di Milano e la società Iniziativa Immobiliare Due s.r.l." relativa al piano di lottizzazione riguardante le aree poste tra Via Angelo Rizzoli e Via Cazzaniga" (Allegato F)** e i relativi allegati:

- o Planimetria Catastale
- o Stato di attuazione - Individuazione lotto 1 e lotto 2
- o Planivolumetrico e dati urbanistici
- o Quadro economico di sintesi
- o Cronoprogramma

**3) di approvare** altresì il **Progetto di fattibilità tecnico economica del Parco Pubblico (allegato G)** Il cui costo complessivo risulta oggi stimato in **€ 690.535,00** e che - da dichiarazione del R.U.P. - è completo e conforme alle prescrizioni della vigente normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 207/2010 ed è costituito dai seguenti allegati:

- PV 001 Inquadramento e relazione con il paesaggio
- PV 002 Rilievo stato di fatto
- PV 003 Planimetria generale
- PV 004 Sezioni generali
- PV 005 Planimetria sottoservizi
- PV 006 Planimetria orti
- PV D 001 Relazione tecnico-descrittiva
- PV D 002 Computo di stima

**4) di dare seguito** alle indicazioni espresse dal **Consiglio di Municipio 3** con deliberazione n. 52 del 09/11/2017, al momento dell'espressione del parere favorevole rispetto alla proposta di Variante, e **di destinare** quindi - nella misura che verrà definita in sede di approvazione dei singoli progetti - quota parte dei proventi derivanti dalla monetizzazione dello *standard* alle opere ed agli interventi indicati come prioritari, quali:

- a. la realizzazione di opere atte a schermare e proteggere i piani terra degli edifici di residenza pubblica gestiti da MM che affacciano direttamente sullo spazio pubblico di ingresso del parco Lambro, siti in via Cazzaniga/Civitavecchia (in sinergia con in progetto Re-Lambro);
- b. la ristrutturazione della struttura comunale sita in via Rizzoli 13A;
- c. l'installazione di barriere antirumore a protezione dal rumore dei treni della linea M2 della metropolitana degli stabili di via Palmanova.

Firmato digitalmente da TANCREDI GIANCARLO, ZINNA FRANCO, MARAN PIERFRANCESCO

**ALLEGATO "1"**

**Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
numero informatico 1949/2018 del 22/05/2018  
Composto da 10 facciate**

Il Direttore di Area  
Arch. Giancarlo Tancredi

**DIREZIONE URBANISTICA  
AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE  
Unità Amministrativa**

**ADOZIONE DI VARIANTE RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE APPROVATO IL 1° DICEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE  
DEL PRG IN ALLORA VIGENTE, RIGUARDANTE LE AREE COMPRESSE TRA VIA ANGELO RIZZOLI E VIA CAZZANIGA**

**Il Provvedimento non comporta spesa**

---

**RELAZIONE TECNICO ISTRUTTORIA**

**Giugno 2018**

## IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIGENTE

Il Piano di Lottizzazione (di seguito PL o Piano), approvato con deliberazione consiliare n.62/04 del 1° dicembre 2004, riguarda la trasformazione dello stabilimento RCS Editori ricompreso fra le vie Cazzaniga e Rizzoli. In data **16 febbraio 2005** è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica, sottoscritta fra Comune di Milano ed Inim2 s.r.l.

Per effetto del disposto dell'art. 30, comma 3 bis della L. 98/2013, limitatamente agli obblighi ed agli interventi riguardanti l'attuazione del Piano di lottizzazione, il termine decennale di validità riportato all'articolo 17 della Convenzione è stato prorogato di tre anni e quindi sino al 16 febbraio 2018. Con determinazione dirigenziale n. 12/2018 del 14/02/2018 P.G. 75592/2018 e successivo atto notarile del 15 febbraio 2018 sono stati ulteriormente prorogati i termini di validità della Convenzione, ai sensi del art. 93 comma 1-ter della Legge Regionale 12/2015 entrato in vigore nel 2017, mantenendo così in vita il Piano di Lottizzazione sino al **16 Febbraio 2021**.

Il Piano, in attuazione al PRG allora vigente, prevede l'insediamento - mediante interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia - di funzioni produttive per una slp pari a 63.700 mq e funzioni compatibili per una slp pari a 27.300 mq, nonché la realizzazione di spazi a verde e parcheggi. In particolare della quota di slp destinata a funzioni compatibili, una quota, pari a 1.900 mq può essere destinata a funzioni commerciali, con un'area di vendita massima di 1.425 mq tale da configurarsi come una media struttura di vendita. Le funzioni produttive indicate dal piano fanno riferimento a quelle regolate all'art.32 delle NTA del PRG previgente, fra le cui destinazioni d'uso produttive sono indicate le attività editoriali e le sedi di giornali.

Come sopra riportato il PL, che ha un'estensione territoriale pari a mq 77.672 mq, prevede la realizzazione di 91.000 mq di slp massima, con destinazioni produttive e funzioni compatibili. Il Piano declina inoltre l'attuazione degli interventi privati sia mediante recupero edilizio degli edifici esistenti - in riferimento agli edifici A, B, D - per un totale di 54.600 mq di slp, sia mediante demolizione e ricostruzione - in riferimento agli edifici C ed E - per la restante parte di 36.400 mq di slp, come meglio indicato nella seguente tabella:

Edificio	Tipologia di intervento	Funzione	S.l.p. (mq)
<b>A</b>	Ristrutturazione edilizia	Produttivo	21.500
<b>B</b>	Ristrutturazione edilizia	Produttivo	15.400
<b>B</b>	Ristrutturazione edilizia	Compatibile	12.900
<b>C</b>	Nuova edificazione	Produttivo	22.000
<b>D</b>	Ristrutturazione edilizia	Produttivo	4.800
<b>E</b>	Nuova edificazione	Compatibile	14.400
	<b>Totale</b>		<b>91.000</b>

Il fabbisogno di standard commisurato agli interventi ed alle funzioni attribuite dal Piano è pari a 23.743 mq, interamente assolto dall'operatore con la cessione di aree pari a 25.516 mq, in forza dell'art. 5 della Convenzione.

Il Piano include poi la realizzazione di opere pubbliche a scomputo oneri, ed in particolare tre parcheggi pubblici, denominati P1, P2, P3, ed una area a parco da realizzarsi a verde primordiale. Per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria l'operatore si è impegnato a realizzare l'adeguamento della viabilità esistente al contorno, oltre a nuovi tratti di viabilità ed ad opere di mitigazione.

### AMBITO PAI – PROFILI AMBIENTALI

L'area oggetto del PL è inoltre interessata dal "*Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Bacino Po*" essendo le aree collocate all'interno della Fascia Fluviale C ed in piccola parte in fascia A/B del Piano Assetto Idrogeologico (Dlgs. n. 152 del 3/4/2006 – DPCM 24/05/2001 - DGR 7/7365). Secondo quanto previsto dalla componente geologica del PGT, i settori Nord e Sud/Est del PL che ricadono nelle classi di rischio **R4** - rischio molto elevato (Fattibilità con gravi limitazioni, condizione di non compatibilità) art. 20.7.b.IV delle NTA del Piano delle Regole - ed **R3** – Rischio elevato (Fattibilità con consistenti limitazioni, condizioni di non compatibilità art. 20.7.b.III delle NTA del Piano delle Regole - con la realizzazione delle opere di mitigazione – come già previsto dalla Convenzione all'art. 2 bis – vengono ricondotte alla classe di rischio **R2** – rischio medio (Fattibilità con modeste limitazioni, condizione di compatibilità) art. 20.7.b.II delle NTA del Piano delle Regole.

Con deliberazione n. 2 del **3 marzo 2016** è stato approvato Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni è lo strumento operativo previsto dal d.lgs. 49/2010, in attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Regione Lombardia, con D.G.R. X/6738 del **19.06.2017**, ha approvato le "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 07.12.2016 con deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po". Qui di seguito riportiamo quanto indicato in merito a tali disposizioni nella Relazione Tecnica del "Progetto Pilota area a rischio idraulico fiume Lambro: Progetto di Rinaturalizzazione - opere di Ingegneria naturalistica" presentato, da tecnico abilitato, congiuntamente alla proposta di variante:

*"Le disposizioni contenute nell'allegato A della suddetta DGR costituiscono integrazione ai Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica idrogeologica e sismica approvati con DGR IX/2616 del 30.11.2011. L'allegato A, al punto 3.1.4, introduce le disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA per i corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali. In questi corsi d'acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili che non sostituiscono le fasce fluviali. La norma prevede che fino all'adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale che porteranno alla revisione della fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la norma più restrittiva.*

*In particolare:*

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P3/H si applichino le limitazioni e prescrizioni previste per la fascia A;
- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P2/M si applichino le limitazioni e prescrizioni previste per la fascia B;
- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P1/L si applichino le limitazioni e prescrizioni previste per la fascia C.

*Ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del PAI, tutti i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla normativa sopraindicata."*

Nello specifico dalle mappe desunte dalla Direttiva Alluvioni l'area del PL è interessata in gran parte da fasce di pericolosità P1/L - alluvioni rare - ed P2/M – alluvioni poco frequenti – ed in piccola parte dalla fascia P3/H – scenario frequente - e dalle classi di rischio R2 e R4 .

Alla luce di ciò, e come richiesto al punto 2 della Circolare emessa in data 4 Luglio 2016 da parte del Settore Pianificazione Urbanistica Generale, Servizio Gestione Pianificazione Generale, in merito alle indicazioni operative sull'applicazione delle misure di salvaguardia in riferimento alla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, l'operatore ha prodotto lo "Studio idraulico bidimensionale" e la documentazione progettuale degli interventi di mitigazione previsti per ricondurre l'area edificabile del PL, in classe di rischio **R2**; tali opere sono state, in parte, già completate.

La realizzazione degli interventi di mitigazione si concretizza in una riclassificazione del rischio dell'intera area RCS, così sintetizzabile:

- classe di rischio R1 e R2: gran parte dell'area edificata;
- classe di rischio R2: l'area a nord e sud/est;
- classe di rischio R4: la piccola area contigua alla lottizzazione verso il Lambro, destinata a verde pubblico.

Inoltre dallo "Studio idraulico bidimensionale" si evince che "*dalle simulazioni condotte si verifica che gli allagamenti conseguenti alle esondazioni del Lambro, non interessano le aree del comparto RCS e che i livelli di golena sono inferiori rispetto alle quote dei muri e terrapieni perimetrali del comparto di una quantità variabile tra 1.80 m e 2.40 m circa*" e pertanto l'intervento risulta conforme.

**Sotto il profilo ambientale**, l'area oggetto del PL è stata oggetto di Piano di Caratterizzazione autorizzato con P.G. 74364/2015 del **6/02/2015**, relativamente alle aree catastalmente individuate al N.C.T. Fg. 152 mapp. 122, 108, 138, che coincidono con l'area denominata **F** , da realizzarsi a parco. In data **15/05/2018** si sono chiusi i lavori della Conferenza dei servizi per la valutazione del documento "Relazione finale attività di caratterizzazione e progetto operativo di bonifica ambientale del sito" relativa alla sola area del parco - Area via Rizzoli 2,4,6,8; l'esito della Conferenza è stato favorevole, seppur condizionato.

Anche le aree denominate **A e B** e catastalmente individuate al N.C.T. al Foglio 152, mapp. 22, 91, 131 sono state oggetto di Piano di Caratterizzazione, che ha avuto esito favorevole in sede di Conferenza dei Servizi del **20/09/2012**. Le aree denominate **B** e catastalmente individuate al Foglio 152, mapp. 131 sono state poi oggetto di Analisi di Rischio ai sensi della D. Lgs.152/06.

\* \* \* \* \*

## I CONTENUTI DELLA VARIANTE

### PREMESSA RICOGNITIVA

Ad oggi il Piano di Lottizzazione è stato attuato solo per una parte, corrispondente circa alla metà degli interventi privati (denominato ai fini della variante **Lotto 1**) ed il 70% circa degli interventi pubblici e da diversi anni i lavori sono fermi principalmente a causa delle regole di attuazione e delle funzioni previste non più aderenti alla realtà del mercato, tanto che parte dello stesso è rimasto completamente inattuato (denominato ai fini della variante **Lotto 2**).

In linea con gli obiettivi individuati in sede di approvazione del Piano, nell'area corrispondente al Lotto 1 risulta essere insediata l'attività facente capo ad RCS - Rizzoli Corriere della Sera S.p.a., che oggi non ha più interesse diretto ed immediato all'attuazione del Lotto 2, con la conseguenza che gli originari obiettivi del Piano devono essere parzialmente rivisti.

In particolare il PL risulta in parte attuato mediante la realizzazione di edifici privati a destinazione produttiva, per una slp pari a mq 46.385 - completamente afferente al **Lotto 1** - come indicato nella tabella sottostante:

Edificio	Tipologia di intervento	Funzione	S.l.p. max (mq)	S.l.p. realizzata (mq)	S.l.p. residua (mq)
A	Ristrutturazione edilizia	Produttivo	21.500	<b>10.029</b>	11.471
B	Ristrutturazione edilizia	Produttivo	15.400	<b>9.556</b>	5.844
B	Ristrutturazione edilizia	Compatibile	12.900	-	12.900
C	Nuova edificazione	Produttivo	22.000	<b>22.000</b>	-
D	Ristrutturazione edilizia	Produttivo	4.800	<b>4.800</b>	-
E	Nuova edificazione	Compatibile	14.400	-	14.400
	<b>Totale</b>		<b>91.000</b>	<b>46.385</b>	<b>44.615</b>

In forma sintetica la slp residua - totalmente ascrivibile al **Lotto 2** - è accorpata dal PL nelle seguenti funzioni:

- **mq. 17.315** di produttivo
- **mq. 25.400** di funzioni compatibili
- **mq 1.900** di commerciale

Oltre agli interventi di natura privata all'interno dell'area del PL sono state realizzate dall'operatore, a scomputo degli oneri dovuti, le seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

- 1) Rifacimento viabilità via Rizzoli via Cazzaniga oltre a nuova viabilità, posa di sottoservizi e realizzazione del parcheggio P1 per un importo pari a **Euro 1.248.669,00**
- 2) Parcheggi pubblici in superficie (P2 - P3) per un importo pari a **Euro 736.428,00**

oltre ad opere idrauliche e di rinaturalizzazione/mitigazione aggiuntive, non a scomputo oneri, per un importo pari a **Euro 499.550,00**.

Riguardo a quanto sopra si veda la seguente tabella, ricognitiva di tutte le opere ad oggi realizzate.

	Titolo abilitativo rilasciato	data	PG
<i>Opere di urbanizzazione primaria</i>			
illuminazione- fognatura - acque meteoriche - acquedotto	PdC n. 42-43-44	16/03/2006	13236176/03 12325176/03 13233176/03 13234176/04
realizzazione polifora	DIA	15/10/2008	803396/08
Nuova viabilità e parcheggio a raso P1	PdC n. 185	01/10/2007	
Muro di contenimento e recinzione Enotria	DIA	08/04/2009	2817437/2009
taglio alberature esistenti	DIA	04/08/2009	639769/09
<i>Opere di urbanizzazione secondaria</i>			
parcheggi pubblici a raso P2 e P3	DIA	21/12/2009	967848/09
<i>Opere aggiuntive</i>			
opere idrauliche di rinaturalizzazione del Fiume Lambro	DIA	19/10/2004	

La proposta di Variante presentata dalla Società INIM 2 srl in data 21/06/2016 (PG 328814/2106) e successivamente integrata il 23/03/2017 (PG140850/2017) era costituita da i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di Variante e Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione Economica/Finanziaria
- Relazione Idrogeologica
- Tav. 16a/VAR - Planimetria generale, azzonamento, dati urbanistici complessivi: confronto
- Tav. 11a/VAR - Planivolumetrico: Localizzazione indicativa volumi insediabili
- Tav. 11b/VAR - Planivolumetrico /Elementi prescrittivi e indicativi
- Tav. 11c/VAR - Planivolumetrico /Schema accessi carrabili
- RCS – Stato di attuazione
- RCS – Proposta di modifica PL

Un'ulteriore definizione degli elaborati è intervenuta, a seguito dell'istruttoria degli uffici della proposta sopraccitata, in data 22/12/2017 - PG 581819/2017 e in data 17/01/2018 - PG 25420/2018, con la presentazione di nuovi allegati ed in parte con sostituzione dei precedenti:

- Relazione Tecnica di Variante
- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione Economica
- Cronoprogramma
- Schema di Atto modificativo ed integrativo alla Convenzione e relativi allegati:
  - Planimetria Catastale
  - Stato di attuazione - Individuazione Lotto 1 e Lotto 2
  - Planivolumetrico e dati urbanistici
  - Quadro economico di sintesi
  - Cronoprogramma
- Tav. 16a/VAR - Planimetria generale, azzonamento, dati urbanistici complessivi: confronto
- Tav. 11a/VAR - Planivolumetrico: Localizzazione indicativa volumi insediabili
- Tav. 11b/VAR - Planivolumetrico: Elementi prescrittivi e indicativi
- Tav. 11c/VAR - Planivolumetrico: Schema accessi carrabili

La Variante è inoltre corredata dal **Progetto di fattibilità** tecnico economica del parco pubblico, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico descrittiva
- Computo metrico estimativo
- Inquadramento generale
- Rilievo stato di fatto e viste fotografiche
- Planimetria generale e layout
- Sezioni generali
- Planimetria sottoservizi di progetto
- Planimetria zona orti

Sono stati altresì acquisiti agli atti il Progetto Pilota area a rischio idraulico fiume Lambro: Progetto di Rinaturalizzazione - opere di Ingegneria naturalistica, composto da:

- Relazione tecnica e relativi allegati
- Planimetria stato di fatto
- Planimetria stato di progetto
- Sezioni di progetto
- Sezioni idrauliche rilevate

e lo Studio Idraulico bidimensionale volto alla definizione della pericolosità idraulica del comparto industriale RCS Milano di via Rizzoli – via Cazzaniga, composto da:

- Relazione tecnica con allegati

Mentre, alla luce della proroga dei termini di validità della Convenzione, ai sensi del art. 93 comma 1-ter della Legge Regionale 12/2015, intervenuta con determina dirigenziale del 14/02/2018 P.G. 75592/2018, il Cronoprogramma è stato aggiornato il 16/05/2018 P.G. 0215214/2018, per quanto attiene il solo Schema di atto integrativo alla Convenzione un'ultima integrazione è avvenuta in data 19/06/2018 PG 0272369/2018.

Ad esito dell'istruttoria della prima proposta presentata, che richiedeva la maggior flessibilità possibile delle funzioni e dei relativi pesi volumetrici, si è delineata la proposta finale del 22/12/2017 che riguarda la porzione posta a sud del PL – **Lotto 2** – non ancora completata, finalizzata a consentire la demolizione degli edifici esistenti ed effettuare la ricostruzione senza mantenerne tuttavia l'attuale conformazione; in particolare viene eliminato l'obbligo di allineamento su via Cazzaniga e viene indicata come altezza massima degli edifici quella relativa alla torre RCS, posta all'interno del medesimo PL.

La variante prevede quindi la rimodulazione delle funzioni afferenti alla slp residua – **pari a 44.615** - inserendo, oltre al produttivo e funzioni compatibili, la possibilità di realizzare una quota di terziario/direzionale e commerciale secondo il seguente schema:

- a) minimo mq 7.000 di s.l.p. a funzioni produttive;
- b) massimo mq 3.000 di s.l.p. a funzioni commerciali con articolazione ammessa sino alla Media Struttura di Vendita ad esclusione del centro o parco commerciale;
- c) la restante slp pari a mq 34.615 potrà essere destinata a funzioni terziarie/direzionali, funzioni compatibili e/o a servizi.

La proposta progettuale prevede inoltre la realizzazione di una piazza ad uso pubblico con accesso da via Cazzaniga, con l'obiettivo di ridefinire il ruolo dell'area rispetto al contesto urbano e collocandovi l'accesso principale dei nuovi edifici, anche al fine di garantire una maggiore fruibilità della stessa da parte del quartiere.

L'ipotesi progettuale presentata prevede la demolizione della porzione residua dell'edificio A e la ricostruzione di un nuovo edificio di circa mq 15.160 di S.l.p. che mantenga l'allineamento sia del fronte esterno lungo via Rizzoli, sia del fronte interno, posizionandolo a filo con l'edificio esistente A2, di cui riprenderà la profondità e l'altezza massima di sei piani fuori terra.

E' comunque prevista la demolizione completa dei capannoni esistenti, ricompresi nel Lotto 2 e la ricostruzione di nuovi edifici che ricomprendono anche tre medie strutture di vendita, pari a 3.000 mq di slp. In un'ottica di flessibilità morfologica ed attuativa - art. 4 e 8 delle NTA - le caratteristiche tipologiche e volumetriche, nonché i caratteri compositivi ed architettonici del nuovo edificato saranno definiti dagli elaborati progettuali che saranno presentati in sede di richiesta di titolo abilitativo, ferme restando le relative quantità complessive e nel rispetto degli elementi prescrittivi di cui all'art. 10 delle NTA.

Sulla base della rimodulazione delle funzioni previste dalla variante, che vede sostanzialmente ridurre la funzione produttiva a 7.000 mq, il fabbisogno di aree per *attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale* generato dagli interventi è quantificato in **mq 32.479** così suddivisa:

- mq 3.268 generati dalle funzioni produttive e compatibili (Lotto 1)
- mq 29.211 generati da funzioni direzionali, produttive e compatibile (Lotto 2).

Tale quota è garantita dall'operatore mediante la cessione di mq **25.516** - già avvenuta in forza dell'art. 5 della Convenzione - e dall'impegno alla costituzioni di servitù di uso pubblico di una piazza pari a mq **2.500**, mentre per la quota di mq **4.463**, che residua, si farà ricorso all'istituto della monetizzazione di aree per servizi, corrispondenti a **€ 1.063.592,48** (mq 4.463 X € 238,3 €/mq = € 1.063.592,48 ) calcolato in base al valore di monetizzazione di **€ 238,3 €/mq** stabilito per la zona 3 dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.9/97 così come aggiornato dalla deliberazione di Giunta Comunale n.816/2003 e successivi ulteriori aggiornamenti.

Complessivamente sommando quindi le aree cedute, quelle assoggettate all'uso pubblico e la superficie di quelle monetizzate viene raggiunto un quantitativo di aree pari a **mq 32.479**, come richiesto dalla Variante.

Di seguito vengono riportati i dati del PL vigente comparati a quelli della Variante - Tab.1 - :

Funzione	PL Vigente	Variante
	slp	slp
produttivo	63.700	53.385
direzionale/terziario e compatibili	-	34.615
attività compatibili	25.400	
commerciale	1.900	3.000
<b>Totale</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>

Funzione		PL Vigente	Variante	€
		standard dovuti	standard dovuti	
		mq	mq	
produttivo	mq di ST x 20%	3.268	4.268	
direzionale/terziario	mq di slp x 75%		25.961	
attività compatibili	mq di Slp x 75%	19.050		
commerciale	mq di Slp x 75%	1.425	2.250	
<b>Totale dovuto</b>		<b>23.743</b>	<b>32.479</b>	
<b>Totale reperito</b>		<b>25.516</b>	<b>28.016</b>	
Differenza da monetizzare			<b>4.463</b>	€ 1.063.592,48

La variante introduce inoltre la revisione del progetto di parco pubblico, originariamente previsto dalla Convenzione come uno spazio a verde primordiale e successivamente elaborato, su indicazione degli uffici, come verde attrezzato, anche per il gioco del bambini.

Oggi, alla luce del progetto "La Rete Ecologica Lambro metropolitano: progetto in azione: strategie pilota di attuazione integrata", redatto da ERSAF in collaborazione con Comune di Milano, Politecnico di Milano, Parco Media Valle del Lambro e Legambiente - in relazione alle D.G.R n. 1244 del 08/06/2012 e D.G.R n. 1296 del 17/07/2015 - si è adottato un quadro di riferimento progettuale - che comprende anche le aree del PL - di carattere prevalentemente paesaggistico ed ecologico, condizionando così l'attuazione del piano per quanto attiene gli elementi costitutivi il progetto del parco stesso. Pertanto quest'ultimo è stato sostituito da un nuovo progetto - allegato alla proposta di deliberazione di variante - che recepisce le indicazioni contenute nel Masterplan di progetto redatto da ERSAF.

L'Operatore quindi si è impegnato a redigere un nuovo progetto di fattibilità e consegnerà, all'atto della stipula dell'Atto integrativo alla Convenzione, il progetto definitivo del parco, che recepisce le previsioni del progetto denominato "La Rete Ecologica Lambro metropolitano: progetto in azione: strategie pilota di attuazione integrata".

\*\*\*\*\*

La proposta di Variante è stata quindi inoltrata all'Area Municipio 3 per il parere di competenza con atti P.G. 464604/20170del 16/10/2017. Dal canto suo, il Consiglio di Municipio 3 si è espresso in data 03/11/2017 con parere favorevole ed indicando alcuni ambiti ritenuti prioritari per il quartiere a cui destinare gli importi generati dalla monetizzazione ed in particolare:

- *Realizzazione di opere atte a schermare e proteggere i panni terra degli edifici di residenza pubblica gestiti da MM che affacciano direttamente sullo spazio pubblico di ingresso del parco Lambro, siti in via Cazzaniga/Civitavecchia ( in sinergia con in progetto Re-Lambro)*
- *Ristrutturazione della struttura comunale sita in via Rizzoli 13A*
- *Installazione di barriere antirumore a protezione degli stabili di via Palmanova dal rumore dei treni della linea M2 della metropolitana.*

La proposta è stata inoltrata all'Area Attività Produttive e Commercio - Unità pianificazione sviluppo e somministrazione, che ha rilasciato parere favorevole in data 19 dicembre 2017 protocollo 495771/2017 recante alcune precisazioni, recepite negli atti della presente Variante.

Alla luce di quanto sopra e all'esito dei successivi approfondimenti istruttori condotti sui documenti presentati, al fine di dare impulso agli interventi, sia pubblici che privati, ancora sin qui non realizzati, anche a causa delle mutate condizioni di mercato che richiedono una maggior flessibilità di funzioni e tipologie edilizie, si è ritenuto procedere alla revisione della normativa del PL per quanto riguarda gli aspetti relativi alle modalità attuative degli interventi edilizi, le funzioni previste, oltre ad una revisione degli accordi convenzionali.

Sono stati inoltre individuati, di concerto con Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde - Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano – i criteri e le modalità per la predisposizione del progetto di fattibilità del parco pubblico, predisposto in coerenza con il quadro di riferimento previsto dal *Progetto Rete Ecologica Lambro metropolitano: progetto in azione: strategie pilota di attuazione integrata* sopraccitato, da sottoporre all'approvazione della Giunta in uno col provvedimento di adozione della Variante.

Il progetto di fattibilità del parco è stato presentato in data **22/12/2017**, P.G. 581819/2017 ed è stato verificato, per quanto riguarda gli aspetti tecnici dalla competente Unità, con parere favorevole - trasmesso all'Area PTVA mediante posta elettronica in data 14/12/2017 - pur a fronte di una serie di prescrizioni e di richieste da assumere in fase di progettazione definitiva.

Per la realizzazione delle opere del parco pubblico previste dalla Variante, il soggetto attuatore e il Comune di Milano hanno nominato, per quanto di rispettiva competenza il Responsabile del Procedimento (RUP) nella persona di Alessandro Bernini, il Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU) rappresentato dal responsabile dell'Unità Amministrativa, Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree ed il responsabile per la Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione e delle Attrezzature (ROUA) nella persona del responsabile Ufficio Municipio 3 dell'Area SUE.

Sulla base dell'attestazione prodotta dal RUP è stato riscontrato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è completo e conforme alle prescrizioni della vigente normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 207/2010 ed i contenuti sono approvabili, sotto il profilo tecnico-amministrativo e sono congrui sotto il profilo tecnico economico.

\* \* \* \* \*

La variante di che trattasi verte in particolare sulla modificazione/integrazione della Normativa Tecnica di Attuazione del PL, su una rimodulazione delle funzioni previste con l'introduzione della funzione terziaria/direzionale, nel rispetto della slp massima ammessa, oltre ad una revisione delle opere di urbanizzazione secondaria, in particolare la modifica del progetto del parco pubblico e la risistemazione dei parcheggi già realizzati, che si presentano attualmente in forte stato di deterioramento.

Per quanto riguarda la dotazione di *aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (standard)*, a fronte di un fabbisogno generato dalle funzioni insediabili pari a **32.479 mq** - come si evince dalla tabella sopra riportata - la Variante proposta garantisce il reperimento in loco di un quantitativo di complessivi **mq. 28.016** - di cui mq 25.516 di aree in cessione e mq 2.500 di aree in asservimento ad uso pubblico – e di una quota pari a **4.463 mq** residua, che verrà compensata facendo ricorso all'istituto della monetizzazione, per un importo corrispondente a **€ 1.063.592,48** .

In particolare, all'interno della proposta di Variante è stato predisposto a cura del Soggetto Attuatore il progetto di fattibilità del parco pubblico, il cui costo complessivo viene oggi stimato in **Euro 690.535,00**.

La variante prevede inoltre la realizzazione di opere di ripristino dei soli corselli dei parcheggi pubblici denominati P2 e P3, già realizzati dal soggetto attuatore nell'ambito delle opere previste da PL, per un costo complessivo stimato di **Euro 120.000,00**.

La Variante di che trattasi non incide pertanto sul dimensionamento globale degli insediamenti previsti nel PL e non diminuisce la dotazione di aree per servizi pubblici e d'interesse pubblico e generale.

La Variante contiene inoltre un nuovo Cronoprogramma, che, sulla base della proroga intervenuta con determina dirigenziale del 14/02/2018 P.G. 75592/2018 ha rimodulato la realizzazione degli interventi pubblici e privati sino al 2021, prevedendo la fine dei lavori del parco pubblico entro il terzo trimestre del 2020. I titoli abilitativi delle opere private dovranno essere presentati invece entro la scadenza della Convenzione - 15/02/2021 - e le stesse opere potranno essere realizzate anche dopo detto termine, in coerenza con la validità degli stessi titoli.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti più propriamente economici, si rinvia allo specifico quadro economico contenuto nella Relazione Economica, rispetto al quale è appena il caso di sottolineare come il dato conclusivo relativo al valore della plusvalenza costi/ricavi è di circa 5 mil.

\* \* \* \* \*

#### **LA NATURA DELLA VARIANTE 2017**

Il PGT disciplina il PL all'art. 31 comma 1 delle NTA - Titolo V Capo 1 - del Piano delle Regole, "norme transitorie", quale "Ambito interessato da provvedimenti approvati ed adottati", prevedendo l'applicazione delle previsioni urbanistiche generali vigenti al momento della loro approvazione sino al loro completamento. Il comma 5 del medesimo articolo prevede inoltre che "per gli interventi di cui al comma 1 è possibile effettuare varianti a condizione che non incidano sul dimensionamento degli edifici e non diminuiscano le dotazioni di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale".

Il PL risulta conforme al PRG previgente, che individuava l'area in zona omogenea B1 assoggettandola ai disposti dell'articolo 19 delle N.T.A. e normandola nel seguente modo:

- la maggiore porzione dell'area, pari a circa 67.388 mq, destinata a Industria ed Artigianato, era regolata dall'articolo 32 delle N.T.A.
- la porzione dell'area più vicina al fiume Lambro, paria circa mq. 10.284 era destinata a "spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport a livello comunale (VC) ai sensi dell'articolo 38 delle N.T.A.

Peraltro l'art. 32 delle NTA del PRG previgente impone un rigido mix funzionale, indicando la quota minima di destinazioni produttive da insediare – fra le quali sono individuate le attività editoriali e sedi di giornali - pari ad un minimo del 70% della SIp, mentre le funzioni compatibili non possono superare il 30% della SIp ammessa.

Posteriormente all'approvazione del PL, il quadro normativo di riferimento in merito al mix funzionale di un area, è mutato a seguito dell'entrata in vigore la nuova Legge sul Territorio L.R. 12/2005 che definisce all'art. 51 la destinazione d'uso di un area o di un edificio ed in particolare sancisce che: "*E' principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT*".

La variante in questione, seppur non incidendo sul dimensionamento globale degli insediamenti e non determinando una diminuzione della dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, conformemente ai disposti dell'art. 14, comma 12, non è riconducibile a quanto previsto dall'art. 3 delle NTA del PL, che regola le modifiche ammesse dallo stesso Piano.

A riguardo si osserva quanto segue:

- il PL approvato non prevede la possibilità di realizzare un differente mix funzionale rispetto a quanto indicato nell'art. 32 del PRG previgente e di quanto stabilito dall'art. 2 comma 3 della Convenzione;
- l'art. 51 della L.R. 12/2005 introduce il concetto di coesistenza di funzioni principali, complementari ed accessorie senza limitazioni percentuali, salvo quelle eventualmente escluse, sopravvenendo alla strumentazione urbanistica generale vigente e del PL;
- l'art. 3 delle NTA richiama l'art. 7 comma 10 della LR 23/1997 - oggi sostituito dall'art. 14, comma 12 - escludendo la necessità di una variante nel caso di modifiche delle caratteristiche volumetriche e tipologiche degli edifici stessi, compresa una diversa dislocazione delle destinazioni funzionali previste dal Piano di Lottizzazione, a condizione che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano e non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici.
- il comma 5 dell'art. 31 comma 1 delle NTA del PGT prevede che per gli interventi in "Ambito interessato da provvedimenti approvati ed adottati" sia possibile effettuare varianti a condizione che non incidano sul dimensionamento degli edifici e non diminuiscano le dotazioni di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.

Pertanto, se da un lato alcuni aspetti della variante possono essere ricondotti ai disposti dell'art. 3 delle NTA del PL, dall'altro eccedono i limiti di cui all'art. 14, comma 12, LR 12/2005, in particolare per quanto attiene gli aspetti legati al rigido *mix funzionale* del Piano – la cui variazione delle quote è riportata nella precedente Tab.1, ne consegue quindi che la variante è conforme alla strumentazione urbanistica generale vigente e previgente e debba essere ricondotta alla competenza della Giunta Comunale.

Firmato digitalmente da TANCREDI GIANCARLO in data 19/06/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:  
**ADOZIONE DI VARIANTE RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE APPROVATO IL 1° DICEMBRE 2004 IN ATTUAZIONE DEL PRG IN ALLORA VIGENTE, RIGUARDANTE LE AREE COMPRESSE TRA VIA ANGELO RIZZOLI E VIA CAZZANIGA.**  
**Il provvedimento non comporta spesa**

---

---

Numero progressivo informatico:            del

**PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA**  
*ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000*

**FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE D'AREA  
Pianificazione Tematica  
e Valorizzazione Aree  
Arch. Giancarlo Tancredi

.....

Firmato digitalmente da TANCREDI GIANCARLO in data 19/06/2018,

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Adozione di variante relativa al piano di lottizzazione approvato il 1° dicembre 2004 in attuazione del PRG in allora vigente, riguardante le aree comprese tra via Angelo Rizzoli e via Cazzaniga. Il provvedimento non comporta spesa

Numero progressivo informatico: 1949

**Direzione Bilancio ed Entrate**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000*

*Non dovuto*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 20/06/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Adozione di variante relativa al piano di lottizzazione approvato il 1° dicembre 2004 in attuazione del PRG in allora vigente, riguardante le aree comprese tra via Angelo Rizzoli e via Cazzaniga. Il provvedimento non comporta spesa

Numero proposta: 1949

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

*Favorevole*

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da Fabrizio Dall'Acqua in data 21/06/2018

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. \_1076\_ DEL 21/06/2018**

---

Letto approvato e sottoscritto

**IL Sindaco  
Giuseppe Sala  
Firmato digitalmente**

**IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua  
Firmato digitalmente**

---

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua  
Firmato digitalmente**